ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Il seguente emendamento, che ha ottenuto almeno un quarto dei suffragi totali espressi, è stato respinto nel corso del dibattito.

Pag. 11, paragrafo 7.6

Aggiungere alla fine:

«In questa ottica il Comitato invita la Commissione ad avviare un'inchiesta sul lavoro minorile in Pakistan, nei confronti del quale la relativa procedura è stata già iniziata ai termini degli articoli 9 e 10 del Regolamento (CE) n. 3281/84 a seguito delle denunce ricevute.»

Motivazione

Evidente.

Esito della votazione

Favorevoli: 30, contrari: 39, astensioni: 19.

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori» [1]

(97/C 30/27)

Il Consiglio, in data 28 marzo 1996, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha elaborato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Ramaekers, in data 16 luglio 1996.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 settembre 1996, nel corso della 338ª sessione plenaria, con 93 voti favorevoli, 4 contrari e 10 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta in esame concretizza gli obiettivi del Libro verde della Commissione sull'accesso dei consumatori alla giustizia ed è in linea con la posizione espressa dal Comitato.

Nel parere [2] sul Libro verde [3], il Comitato deplorava il fatto che «la Commissione non abbia ancora indicato misure ed azioni concrete nell'ambito delle sue competenze specifiche, in particolare avvalendosi delle nuove potenzialità offerte dall'articolo 129 A del Trattato».

1.2. La proposta in esame, indicata dalla Commissione come «azione prioritaria», ha per oggetto il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai provvedimenti inibitori che possono essere adottati nei confronti di alcune prassi commerciali illecite, nonché il riconoscimento reciproco degli enti legittimati ad applicare detti provvedimenti. È opportuno sottolineare che la proposta attribuisce alle organizzazioni professionali la capacità giuridica di introdurre una domanda di provvedimento inibitore.

1.3. Benché attualmente nella maggior parte degli Stati membri esistano dei provvedimenti inibitori, la loro efficacia viene compromessa ogni volta che la prassi illecita ha origine in uno Stato membro diverso da quello in cui produce i suoi effetti.

1.4. Il campo di applicazione della direttiva è limitato

---

[1] GU n. C 107 del 13. 4. 1996, pag. 3.
[2] GU n. C 295 del 22. 10. 1994.
[3] Doc. COM(95) 576 def. del 18. 5. 1994.

alle prassi di pertinenza delle legislazioni nazionali armonizzate in virtù delle direttive comunitarie.

1.5. Il principio del riconoscimento reciproco implica che l'«ente legittimato» (ovvero il soggetto avente interesse ad intentare l'azione) del paese A possa adire direttamente il giudice del paese B, oppure delegare all'ente legittimato del paese B il compito di presentare domanda di provvedimento inibitore.

1.6. La direttiva prevede un quadro normativo minimo e consente di mantenere le disposizioni più vantaggiose.

1.7. La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 100 A.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato si compiace del fatto che la proposta corrisponda alle indicazioni espresse nel parere in merito al Libro verde sull'accesso dei consumatori alla giustizia:

> «Il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe presentare a breve termine proposte legislative nei seguenti settori:
>
> a) definizione di principi e norme processuali comuni in materia di risoluzione uniforme delle controversie transfrontaliere di consumo e di inibizioni;
>
> b) definizione di norme di base per l'armonizzazione delle azioni collettive e congiunte nell'ambito delle controversie in materia di consumo a livello comunitario.»

2.2. Attraverso la messa a punto di meccanismi adeguati che consentano di adire le vie legali nei confronti di prassi commerciali transfrontaliere illecite, la proposta può contribuire a rafforzare la fiducia dei cittadini nel mercato interno.

2.3. Nella misura in cui un diritto esiste solo se può essere esercitato, la proposta rientra fra i provvedimenti volti a riconoscere i diritti fondamentali dei cittadini e, in particolare, il diritto ad intentare un'azione giudiziaria.

2.4. Come già menzionato al punto 2.1, il Comitato chiedeva alla Commissione di adottare provvedimenti più ampi e di non limitarsi alla proposta oggetto della discussione. Detta proposta deve essere considerata come un primo passo verso il consolidamento dell'accesso dei consumatori alla giustizia.

L'obiettivo fondamentale della proposta è quello di consentire al giudice di ordinare la cessazione o l'interdizione di qualsiasi atto costitutivo della violazione. Sarebbe opportuno riflettere sull'opportunità di prevedere un'azione di responsabilità, con effetti complementari a quelli del provvedimento inibitore.

Tuttavia, il Comitato prende atto delle proposte formulate nella comunicazione delle Commissione sul «Piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e sulla risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato interno (doc. COM(96) 13 def.), in merito alla quale vorrebbe essere consultato».

2.5. Il Comitato esprime qui di seguito una serie di osservazioni e critiche relative alla proposta in esame.

3. Osservazioni particolari

3.1. *Base giuridica*

La base giuridica è data dall'articolo 100 A, che si riferisce all'instaurazione del mercato interno.

Nella misura in cui si tratta di una proposta volta a rafforzare la tutela dei consumatori, anche l'articolo 129 A si presta a fornire una base giuridica adeguata.

3.2. *Articolo 1*

I provvedimenti inibitori potranno essere adottati esclusivamente nei confronti di atti contrari alle disposizioni contenute nelle direttive riportare nell'allegato.

Il campo di applicazione è fortemente limitato, in quanto molte delle direttive non menzionate nell'allegato, fra cui quella sulla sicurezza dei prodotti o quelle relative al settore bancario o assicurativo, riguardano direttamente o in parte la tutela dei consumatori.

È auspicabile che il diritto d'intentare un'azione sia circoscritto alla violazione delle disposizioni del diritto comunitario recepite nelle legislazioni nazionali, siano esse direttamente o indirettamente finalizzate a garantire la tutela dei consumatori e la cui trasgressione possa essere efficacemente corretta mediante provvedimenti inibitori. Spetterà al giudice nazionale, e se necessario al giudice comunitario, stabilire se la norma invocata tutela o no gli interessi dei consumatori.

3.3. *Articolo 4*

L'applicazione del principio del riconoscimento reciproco può essere limitata dagli Stati membri che hanno la facoltà di obbligare un ente legittimato dello Stato A a passare attraverso un ente dello Stato B per adire le vie legali. Questa restrizione si presta a critiche. Se questo passaggio obbligato venisse imposto, il principio del riconoscimento reciproco non produrrebbe più gli effetti desiderati. D'altro canto, l'obbligo di agire tramite un intermediario allungherà considerevolmente i termini di presentazione delle domande di provvedimento inibitorio, ed è proprio questo il genere di difficoltà alle quali la Commissione vuole ovviare.

3.4. *Articolo 5*

Gli Stati membri possono prevedere un procedimento di avvertimento «previo» a carico dell'ente legittimato a intentare l'azione. Se tale procedimento non costituisce un provvedimento dilatorio, ma può far sì che l'infrazione cessi tempestivamente, il Comitato è orientato ad appoggiare il suddetto disposto.

3.5. *Articolo 6*

Il Comitato auspica che la relazione sull'applicazione della direttiva gli venga sottoposta.

Bruxelles, 25 settembre 1996.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Carlos FERRER

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Decisione n. 1254/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alla rete transeuropee nel settore dell'energia»

(97/C 30/28)

Il Consiglio, in data 25 settembre 1996, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 129 D, primo paragrafo, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Hernandez Bataller in data 13 settembre 1996.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 settembre 1996, nel corso della 338ª sessione plenaria, con 100 voti favorevoli, 1 contrario e 8 astensioni, il seguente parere.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato accoglie favorevolmente la proposta in esame che stabilisce i primi orientamenti per i progetti da inserire nelle reti transeuropee dell'energia. Come già sottolineato dal Comitato, l'obiettivo di tali reti è quello di strutturare e rendere materialmente possibile il mercato interno dell'energia, nonché quello di contribuire a rafforzare la coesione energetica delle regioni periferiche ed ultraperiferiche dell'Unione europea.

1.2. Il Comitato esprime particolare soddisfazione non solo per l'inclusione di progetti nei tre nuovi Stati membri, ma anche per il fatto che le reti siano state inserite nel quadro dei nuovi orientamenti della politica estera dell'Unione in materia energetica, che fa riferimento ai PECO ed in special modo alla nuova cooperazione euromediterranea.

1.3. Il Comitato intende tuttavia insistere su tre aspetti che possono impedire il pieno raggiungimento degli obiettivi della proposta in esame.

1.3.1. In primo luogo va segnalata la scarsità delle risorse finanziarie destinate a realizzare gli studi di prefattibilità dei progetti, oltre agli elementi di incertezza che, in special modo nel settore del gas naturale, possono sorgere durante la discussione sulla direttiva riguardante il mercato interno di questa fonte di energia.

1.3.2. Il secondo aspetto è relativo all'insufficiente attenzione prestata ai progetti che interessano le regioni periferiche ed ultraperiferiche, che sono oggetto di scarsissima considerazione e che pertanto possono trovarsi ad essere escluse dai benefici derivanti dal miglior approvvigionamento delle altre regioni. Il Comitato ribadisce la sua richiesta che i progetti particolarmente importanti e concernenti tali regioni possano eventualmente essere finanziati parzialmente dai fondi strutturali.